



PERMESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

| | RIFERIMENTO NORMATIVO | DECORRENZ A | EFFETTI CARRIERA | EFFETTI QUIESCENZA | DURATA MASSIMA | NOTE | VALID. SOLO ENTRO L'A.S. | TIPOLOGIA DI PERSONALE |
|---|--|-------------------|---------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| | | Dal | | | | | | |
| | | EFFETTI | | | | | | |
| PERMESSO PER MATRIMONIO | C.C.N.L. 1995 ART. 25 COMMA 10, 14, 15; CCNL 2003 ART. 19 C. 12, 13 | Dal 04/08/1995 | UTILE | UTILE | 15 GIORNI | IL PERMESSO DEVE ESSERE FRUITO IN MANIERA CONTINUATIVA ENTRO I LIMITI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO | D.P.R. 395/88, ART. 3 | | UTILE | UTILE | | IL PERMESSO E' FRUIBILE SIA PER GIORNATA LAVORATIVA SIA COME PERMESSO ORARIO VEDERE CONTRATTI REGIONALI | NO | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO NON RETRIBUITO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI | CCNL 2003 ART. 19 C. 7, 8 | DAL 24/7/2003 | NON UTILE | NON UTILE | 8 GIORNI PER A.S. | | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO NON RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI | CCNL 2003 ART. 19 C. 7, 8 | DAL 24/7/2003 | NON UTILE | NON UTILE | 6 GIORNI PER A.S. | | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO RETRIBUITO PER LUTTO FAMILIARE | CCNL 2003 ART. 19 C. 9, 13 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | 3 GIORNI PER EVENTO | | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO RETRIBUITO NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO (L. 53/00) | D.LVO 151/2001 ART. 32; CCNL 2003 ART. 12 C. 4, ART. 19 C. 14 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | 30 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTI VI | IL PERMESSO E' FRUIBILE PER 30 GIORNI PER OGNI FIGLIO | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| PERMESSO PER MALATTIA DAL SECONDO AL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO | D.LVO 151/2001 ART. 47; CCNL 2003 ART. 12 C. 5, ART. 19 C. 14 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | 30 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTI VI | IL PERMESSO E' FRUIBILE PER 30 GIORNI PER OGNI FIGLIO | SI | DOCENTI, SUPPLEMENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |

PERMESSI BREVI

A tutti i docenti supplenti è consentito di fruire di permessi brevi, a recupero, della durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale (per i docenti al massimo 2 unità orarie di lezione, e con sostituzione con personale in servizio).

Globalmente questi permessi non possono superare nell'Anno Scolastico l'orario settimanale di lavoro (36 ore per gli ATA, orario cattedra per i docenti).

Si devono recuperare le ore entro i due mesi successivi, se ciò non fosse possibile per ragioni ascrivibili al dipendente l'Amministrazione trattiene la somma corrispondente.

| ASPETTATIVE PERSONALE A T.D. SUPPLENTI | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|------------------|--|---|---|
| | | | EFFETTI QUIESCENZA | EFFETTI CARRIERA | DURATA | NOTE | PERSONALE |
| ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO, DI RICERCA O DOTTORATO DI RICERCA | D.P.R. 3/57 ART. 69 - 70; C.C.N.L. 1995 ART. 24; CCNL 2003 ART. 18 C. 1, 2 | DAL 24/7/2003 | NON UTILE | NON UTILE | 1 ANNO, CUMULANDO PERIODI ANCHE SEPARATI DA SERVIZIO ATTIVO PER MENO DI 6 MESI | I PERIODI CUMULATI INSIEME A QUELLI PER MALATTIA NON POSSONO SUPERARE 2 ANNI E 6 MESI NEL QUINQUENNIO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |

ASTENSIONE PER MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – SUPPLENTE-

|  | RIFERIMENTO NORMATIVO | DECORRENZA EFFETTI | EFFETTI CARRIERA | EFFETTI QUIESCENZA | DURATA MASSIMA | NOTE | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIPOLOGIA DI PERSONALE |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|
| INTERDIZIONE DAL LAVORO PER GRAVIDANZA GESTAZIONE DIFFICILE | D.L.VO 297/94 ART. 532; D.LVO 151/2001 ART. 17; CCNL 2003 ART. 19 C. 14 | | UTILE | UTILE | 7 MESI | | SI | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER INTERRUZIONE GRAVIDANZA | D.L.VO 297/94 ART. 532; D.LVO 151/2001 ART. 19; CCNL 2003 ART. 19 C. 14 | | UTILE | UTILE | 3 MESI | | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA | D.LVO 297/94 ART. 532; L. 53/2000 ART. 11 E 12; D.LVO 151/2001 ART. 16, 20, 22; CCNL 2003 ART. 19 C. 14 | | UTILE | UTILE | 4 MESI | LA DATA INIZIO DECORRE A PARTIRE DAI DUE MESI ANTECEDENTI LA DATA PRESUNTA DEL PARTO. | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER PUERPERIO | D.LVO 297/94 ART. 532; L. 53/2000 ART. 11, 12 E 13; D.LVO 151/2001 ART. 16, 20, 22; CCNL 2003 ART. 19 C. 14 | | UTILE | UTILE | 5 MESI | DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA EFFETTIVA DEL PARTO O DEL RIENTRO A CASA DEL FIGLIO. | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO | D.LVO 297/94 ART. 532; CCNL 1995, ART. 21; L. 53/2000 ART. 3,13; D.LVO 151/2001 ART. 32; CCNL 2002 ART. 19 C. 14 | DAL 28.3.2000 | UTILE | UTILE, IN ALCUNI CASI SE RISCATTATO | 10 MESI | | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| CONGEDO PER MALATTIA NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO | D.LVO 297/94 ART. 532; L. 53/2000 ART. 3, 13; D.LVO 151/2001 ART. 47; CCNL 2002 ART. 19 C. 14 | DAL 28.3.2000 | UTILE | UTILE, IN ALCUNI CASI SE RISCATTATO | | | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| CONGEDO PER MALATTIA DAL TERZO ALL'OTTAVO ANNO DI VITA DEL BAMBINO | D.LVO 297/94 ART. 532; L. 53/2000 ART. 3, 13; D.LVO 151/2001 ART. 47; CCNL 2002 ART. 19 C. 14 | DAL 28.3.2000 | UTILE | UTILE, IN ALCUNI CASI SE RISCATTATO | 5 GIORNI ALL'ANNO | | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARI CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' | L. 388/2000 ART. 80 COMMA 2; D.LVO 151/2001 ART. 42 COMMA 5 | DAL 01. 01.2001 | UTILE | UTILE | 2 ANNI | | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |



ASSENZE PER MALATTIA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

| | RIFERIMENTO | DECORRENZA | EFFETTI | EFFETTI | DURATA | DURATA | NOTE | SOLO | TIPO DI |
|--|--|---------------|-----------|------------|--------|----------------------------------|--|--------|--|
| | NORMATIVO | EFFETTI | CARRIERA | QUIESCENZA | MINIMA | MASSIMA | | ENTRO | PERSONALE |
| | | | | | | | | L'A.S. | |
| ASSENZA PER MALATTIA PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A T.D. STIPULATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO | C.C.N.L. 2003 ART. 19 C. 10, 11 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | | 30 GIORNI NELL'ANNO SCOLASTICO | | SI | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASSENZA PER MALATTIA FINO AL TERZO MESE PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A T.D. PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | C.C.N.L. 2003 ART. 19 C. 3, 4, 5, 6 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | | 3 MESI NELL'ANNO SCOLASTICO | | SI | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASSENZA PER MALATTIA DOPO IL TERZO MESE PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A T.D. PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | C.C.N.L. 2003 ART. 19 C. 3, 4, 5, 6 | DAL 24/7/2003 | NON UTILE | NON UTILE | | 9 MESI IN UN TRIENNIO SCOLASTICO | IL LIMITE DI 9 MESI SI CALCOLA CUMULANDO TUTTI I PERIODI DI MALATTIA | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASSENZA PER MALATTIA DOVUTA A CAUSA DI SERVIZIO | CCNL 2003 ART. 20 C. 2, 3 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | | 9 MESI IN UN TRIENNIO SCOLASTICO | IL LIMITE DI 9 MESI SI CALCOLA CUMULANDO TUTTI I PERIODI DI MALATTIA | NO | DOCENTI, INCARICATI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO | CCNL 2003 ART. 20 C. 1, 3 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | | | IL DIPENDENTE HA DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO FINO ALLA COMPLETA GUARIGIONE CLINICA. | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |
| ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE | CCNL 2003 ART. 17 COMMA 9, ART. 19 C. 15 | DAL 24/7/2003 | UTILE | UTILE | | | PER GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDANO TERAPIE TEMPORANEAMENTE E/O PARZIALMENTE INVALIDANTI; RIGUARDA I GIORNI DI ASSENZA PER RICOVERO OSPEDALIERO, DAY HOSPITAL E TERAPIE CERIFICATE DALLA A.S.L. | NO | DOCENTI, SUPPLENTI DI RELIGIONE, P.EDUCATIVO e A.T.A. |

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
 - a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
 - b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di

precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previa le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.

ARTICOLO 8

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
 - a. **Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:**
 1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
 2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
 3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
 - b. **Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:**
 1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
 2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
 3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:

1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

AGOSTO 2007

TIMBRO SEDE PROVINCIALE